

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E LA FONDAZIONE “CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI DI CASTELLANZA” PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD – 1° MAGGIO 2018 /30 SETTEMBRE 2018 - PROROGA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione caratterizza ormai anche da tempo il Comune di Castellanza. L'incremento quantitativo degli anziani negli ultimi decenni è stato significativo e la tendenza stimata per il prossimo futuro evidenzia quote significative e crescenti di popolazione della terza età. Il Comune di Castellanza conferma la maggiore incidenza in assoluto della popolazione anziana sulla popolazione complessivamente residente (23,83%), superando mediamente di circa 3 punti percentuali l'analogo rapporto calcolato a livello regionale (20,06%), provinciale (20,53%) e zonale (19,78%);
- aumentano, quindi, i casi di anziani che vivono soli e che non sempre godono di autonomia funzionale nello svolgimento delle comuni attività quotidiane;
- da quanto detto, emerge come la complessità del fenomeno dell'invecchiamento necessiti di una valutazione globale del problema, anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni ed enti;

Visto l'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) il quale consente affidamenti diretti di servizi ad enti ed associazioni operanti nei settori socio assistenziali;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 169 del 18.12.2014 e n. 23 del 23.03.2015 con le quali si approvava la Convenzione fra il Comune di Castellanza e la Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza per la gestione del servizio SAD per il periodo 1° febbraio 2015 – 31 gennaio 2018, nonché la deliberazione della G.C. n. 1 del 10.01.2018 con la quale si prorogava la convenzione in essere sino al 30.04.2018;

Considerato che l'Ambito Sociale – cui il Comune di Castellanza appartiene – attraverso l'Azienda Medio Olona Servizi alla Persona, sta per bandire una gara a livello di ambito per la gestione di tale servizio;

Considerato ancora che in attesa dell'espletamento di tale gara è indispensabile prorogare l'affidamento del servizio all'attuale gestore anche in considerazione dell'impossibilità di interrompere il servizio stesso;

Vista la disponibilità della Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza a proseguire nella fattiva collaborazione per la gestione del servizio S.A.D. e prorogare sino al 30 settembre 2018 la convenzione alle medesime condizioni, ns prot. 8057/18 e n. 8804/26.04.2018;

Ritenuto di prorogare la Convenzione tra il Comune di Castellanza e la Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza per la gestione del servizio SAD per il periodo 1° maggio 2018 – 30 settembre 2018 all'attuale costo orario di € 19,00.=, come indicato nell'articolo n. 10 della Convenzione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Politiche Sociali, esprimendo il proprio parere tecnico;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proroga della Convenzione fra il Comune di Castellanza e la Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza per la gestione del servizio SAD – periodo 1° maggio 2018 – 30 settembre 2018, di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 169 del 18.12.2014, n. 23 del 23.03.2015, n. 1 del 10.01.2018;

2. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali;
3. di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.